

(N. 392)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1949

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, come è noto, provvide, fra l'altro a svincolare le misure degli onorari per le prestazioni dei procuratori in materia stragiudiziale da quelle fissate dal decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774 e successive modificazioni, attribuendone la determinazione agli stessi organi professionali, conformemente a quanto l'articolo 57 dell'Ordinamento forense, approvato con regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, disponeva per gli avvocati.

Pertanto i Consigli degli ordini sono competenti a stabilire i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti tanto agli avvocati quanto ai procuratori, in materia penale e stragiudiziale.

Per eliminare la molteplicità di tali tariffe, il Consiglio nazionale forense ha fatto presente l'opportunità di disporne l'unificazione nel distretto di Corte di appello ed a tale fine è stata formulata la disposizione di cui all'articolo 1.

La norma dell'articolo 2, anche essa sollecitata dal predetto Consiglio nazionale, oltre che dai Consigli degli Ordini e dei Collegi di altre professioni sulle quali si esercita la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, stabilisce la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione a carico degli iscritti negli albi che siano morosi nel pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e ciò allo scopo di evitare che l'evasione al pagamento di tali contributi impedisca il regolare funzionamento degli organi professionali.

Si è stabilito, peraltro, a garanzia dei professionisti, che alla adozione della sanzione comminata dalla disposizione in questione, si deve provvedere con le forme del procedimento disciplinare e che la sospensione dall'esercizio professionale, inflitta per il detto motivo, è revocata sollecitamente, appena abbia luogo il pagamento del contributo dovuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio, per ciascun distretto di Corte di appello, dal Consiglio dell'ordine della sede della Corte, sentiti gli altri Consigli del distretto medesimo.

Le relative deliberazioni sono approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense.

Art. 2.

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limite di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.